

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 13/2025

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 65 DEL 04 APRILE 2025

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 28 marzo 2025, n. 8173, sez. I civile**

Adempimento – Documentazione bancaria

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119 TUB, costituisce un diritto sostanziale autonomo che può essere esercitato mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Tale diritto si configura come un'obbligazione di dare, non di fare, e non è subordinato alla previa restituzione dei costi di produzione della documentazione.

***Cassazione, ordinanza, 27 marzo 2025, n. 8070, sez. I civile**

Appalti pubblici - Arricchimento senza causa

In materia di appalti pubblici, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è ammissibile solo in via sussidiaria, ossia nei casi in cui non vi siano altre azioni giuridiche esperibili per carenza *ab origine* del titolo giustificativo della prestazione. Tale azione è esclusa quando il terzo beneficiario, anche se un'amministrazione pubblica, abbia acquisito la prestazione in virtù di un titolo oneroso e vi sia la possibilità di esercitare azioni nei confronti del beneficiario diretto della prestazione, come nel caso di subappalto tra privati.

***Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7930, sez. I civile**

Fideiussione – Nullità – Violazione norma imperativa

La fideiussione prestata da un c.d. "confidi minore", iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B. vigente alla data del rilascio, nell'interesse di un proprio associato e a garanzia di un credito non derivante da contratto bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità non è prevista in modo testuale né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono "esclusivamente" la "attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi".

***Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7890, sez. III civile**

Accertamento – Clausola claim's made – Contratto di assicurazione

Nel contesto dell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola *claim's made* è valida e legittima se stabilisce che la copertura assicurativa opera solo per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta dopo un periodo di garanzia iniziale, purché tale clausola sia parte di un regolamento contrattuale che garantisce comunque copertura per sinistri verificatisi durante la vigenza del contratto. La clausola non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 cod. civ., ove la perdita del diritto alla copertura assicurativa dipenda dalla richiesta del danneggiato, fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato.

***Cassazione, ordinanza, 24 marzo 2025, n. 7795, sez. III civile**

Assicurazione – perizia contrattuale

L'idoneità della perizia contrattuale a paralizzare il corso della prescrizione, è insita nella temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.

Su tale premessa, si ritiene che sia da rimettere alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale "species" dell'arbitrato libero.

Cassazione, ordinanza, 6 marzo 2025, n. 5990, sez. III civile

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Previsione contrattuale dell'obbligo di versamento dell'indennizzo ad un terzo - Inadempimento dell'assicuratore - Legittimazione dell'assicurato a chiederne l'accertamento - Sussistenza - Fattispecie.

Nell'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurato, anche quando il contratto prevede che l'indennizzo sia versato dall'assicuratore ad un terzo, conserva la legittimazione a far accertare l'inadempimento dell'assicuratore e a chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo nelle mani del soggetto indicato in contratto. (Principio affermato in relazione ad un contratto di assicurazione infortuni collegato a mutuo bancario che, in caso di infortunio non mortale riportato dall'assicurato mutuatario, prevedeva il versamento dell'indennizzo alla banca mutuante).

Cassazione, ordinanza, 6 marzo 2025, n. 5985, sez. III civile

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo in favore degli eredi legittimi - Individuazione dei beneficiari - Persone premorte alla stipula - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Divisione dell'indennizzo per stirpi - Esclusione.

Nell'assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicati quali beneficiari gli "eredi legittimi" dello stipulante non può valere a individuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima della stipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto inter vivos, presuppone l'esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l'indennizzo vada ripartito "per stirpi" facenti capo ai soggetti premorti.

Cassazione, ordinanza, 3 marzo 2025, n. 5647, sez. III civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI -

AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE Atti eccedenti i poteri conferiti - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l'art. 2384, comma 2, c.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, prevede solo l'inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, secondo cui la stipula di un contratto di appalto da parte dell'amministratore della società committente, per un importo eccedente quello massimo stabilito in una delibera del consiglio di amministrazione, non poteva essere fatta valere dall'appaltatore).

EDILIZIA PUBBLICA

***Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7941, sez. I civile**

Adempimento del prezzo – Vendita speciale di immobili

In tema di assegnazione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'esistenza del diritto alla cessione dell'immobile presuppone, in capo all'assegnatario, la sussistenza al momento della stipula dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. La mancanza di uno di tali requisiti, quale l'esatto adempimento del pagamento del prezzo, preclude l'insorgenza del diritto al trasferimento dell'immobile, anche se l'istanza di cessione è stata accettata ed il prezzo comunicato.

SOCIETÀ

***Cassazione, ordinanza, 26 marzo 2025, n. 8048, Sez. III civile**

Società in accomandita semplice – Responsabilità degli accomandanti – Riconoscimento del debito

In materia di società in accomandita semplice, il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o rilevante sull'amministrazione della stessa. Non costituisce ingerenza nell'amministrazione, comportante l'assunzione di responsabilità illimitata, il riconoscimento di un debito della società o l'impegno a ripianare le perdite di questa, quando tali atti non implicano una scelta propria del titolare della impresa.

***Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7878, sez. I civile**

Concordato preventivo – Condizione di ammissibilità – Veridicità dei dati

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 26 marzo 2025, n. 8005, sez. II civile**

Accrediti – Conto corrente del defunto – Debiti ereditari

Le obbligazioni derivanti da accrediti indebiti sul conto corrente intestato al defunto, avvenuti dopo la morte di

quest'ultimo, sono da considerarsi direttamente a carico degli eredi e non come debiti ereditari trasferiti *pro quota* agli stessi.

TITOLI DI CREDITO

***Cassazione, ordinanza, 28 marzo 2025, n. 8177, sez. I civile**

Banca – Contratti quadro – Polizze – Strumenti finanziari

Nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario, il mancato conferimento di un incarico di prestazione di servizi di investimento da parte del cliente alla banca comporta l'inapplicabilità delle normative relative alla stipula di contratti-quadro (art. 23 TUF) e del regolamento attuativo dell'art. 21 TUF. Infatti, pur ipotizzando la natura finanziaria di una polizza, senza la suddetta prova, la banca è considerata come intermediaria della compagnia assicurativa, per cui non è richiesta la stipula del suddetto contratto.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 13 marzo 2025, n. 6706, sez. V**

Imposta di registro- Decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore- Misura proporzionale - Base imponibile

In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021).

*** Cassazione, ordinanza 24 marzo 2025, n. 7836, sez. V**

Imposta di registro- Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima - Sentenza che ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza- Misura proporzionale dell'1%

In tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Sez. 5, n. 21697/2021, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n. 34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025).

*** Cassazione, sentenza 26 marzo 2025, n. 7996, sez. V**

Imposta di registro- Concessione di area del demanio portuale - Riconducibilità ad un rapporto di concessione amministrativa

Le concessioni di beni demaniali riconducibili ad un rapporto di concessione amministrativa non possono equipararsi, quanto all'imposta di registro, alle locazioni di immobili urbani, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, d. L. n. 95 del 2012 che ha esteso alle concessioni demaniali il regime specifico dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986; non sussiste pertanto l'interesse del conduttore posto alla base della norma citata, art. 17, terzo comma, nella disciplina applicabile al tempo dei fatti.

*** Cassazione, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8131, sez. V**

Imposte ipotecaria e catastale- Agevolazioni "prima casa" - Successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati - Momento impositivo

In ipotesi di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di imposta ipotecaria e catastale e della possibilità di fruizione dell'agevolazione prima casa, il momento impositivo va individuato non nella data di apertura della successione, bensì nell'epoca della esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti.

*** Cassazione, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8139, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Mancato accorpamento di due subalterni in un'unica unità abitativa -Termine triennale

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni, e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato" (Cass., Sez. 5, 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21614; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37152). Si è al riguardo rilevato, altresì, che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali (Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21614). Dunque, ai fini dell'agevolazione della c.d. "prima casa", è irrilevante che gli immobili (due o più) acquistati con unico atto siano collocati su unico livello o su distinti livelli, essendo sufficiente che la relazione materiale di contiguità, adiacenza o sovrapposizione consenta - mediante l'esecuzione delle opere necessarie - il loro accorpamento in un'unica abitazione che non abbia complessive caratteristiche "di lusso". In proposito questo Collegio rammenta che ai fini della chiesta agevolazione ciò che rileva è l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente, evento, questo, che rileva in via esclusiva e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente e, sotto quest'ultimo profilo possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto (vedi Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322).

Nel caso di specie, il giudice regionale ha correttamente ritenuto l'avviso tempestivamente notificato, in quanto l'amministrazione, dopo aver constatato che, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita, l'acquirente non aveva dimostrato l'ultimazione dei lavori ed, altresì, la completa realizzazione degli obblighi catastali espressi nell'atto, notificava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni.

*** Cassazione, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8141, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Acquisto per effetto di sentenza costitutiva di un diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità abitative- Dichiarazioni

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva di un diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità abitative, entro la richiesta di registrazione della sentenza stessa.

*** Cassazione, ordinanza 1° aprile 2025, n. 8531, sez. V**

*Plusvalenze - Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR - Cessione di immobili con annesso terreno e sovrastante stalla-
Esclusione*

In sede di interpretazione della norma di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, questa Corte ha già più volte avuto modo di precisare che, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che l'alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualficata dall'Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile, neppure se il fabbricato non assorba integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio superare il diverso regime fiscale tassativamente previsto dal legislatore per la cessione degli edifici e per quella dei terreni (cfr. Cass. n. 5088/2019).

È stato, inoltre, evidenziato che la citata disposizione non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto non già un terreno "suscettibile di utilizzazione edificatoria", bensì un terreno sul quale insorge un fabbricato, e quindi già edificato: ciò in quanto l'entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in quella di un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni tratte da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, la cui realizzazione è futura (rispetto all'atto oggetto di tassazione) ed eventuale ed è rimessa alla volontà di un soggetto (l'acquirente) diverso da quello interessato dall'imposizione fiscale (cfr. Cass. n. 4150/2014, Cass. n. 7853/2016, Cass. n. 1674/2018, Cass. n. 10393/2019, Cass. n. 23077/2020, Cass. n. 39133/2021). Il discorso vale anche nel caso in cui l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e la ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice della norma in commento è quella di assoggettare a tassazione la plusvalenza scaturente non da un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass. n. 15629/2014, Cass. n. 1674/2018, Cass. n. 10393/2019). Non è, pertanto, possibile porre a carico del venditore del fabbricato sorto su terreno (già) edificabile un'asserita plusvalenza commisurata anche solo alla residua capacità edificatoria del suolo (cd. volumetria, cubatura o superficie coperta rimanente). Né si deve pensare che in questo modo egli si sottragga ai propri obblighi fiscali, dovendo tenersi presente che nel prezzo di cessione dell'edificio, come nella rendita catastale, è computata anche la capacità edificatoria inespressa (cfr. Cass. n. 929/2024).

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 febbraio 2025, causa n. 36617/18 Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, sez. I**

ISPEZIONI FISCALI- Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Articolo 8 - Diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza - Articolo 52 D.P.R. n. 633/1972 - L. 689/1981

La Corte EDU si pronuncia su una controversia italiana riguardante le ispezioni da parte della Guardia di Finanza all'interno dei locali commerciali di una società e delle sedi di attività professionali. La Corte ha dichiarato l'illegittimità del quadro normativo nazionale per contrasto, in particolare, con l'articolo 8 della Convenzione non essendo soddisfatto il requisito della "qualità della legge" in quanto, anche tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento degli Stati in questo settore, l'eccessiva discrezionalità di cui gode l'autorità al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva nonché la mancanza di adeguati rimedi giurisdizionali *ex post* che consentano al giudice una cognizione piena (*full jurisdiction*) ledono i principi di legalità, necessità e proporzionalità garantiti dalla Convenzione. I giudici di Strasburgo invitano quindi l'Italia ad adeguare la sua legislazione e la sua prassi ai principi e alle conclusioni indicati nel presente giudizio.